

Possibili giurisprudenze parallele

Il problema

Le questioni sulle imposte sui redditi resteranno ai giudici del Lussemburgo

Un problema comunque rimarrà quando i quesiti interpretativi riguarderanno soltanto implicitamente dei diritti fondamentali del contribuente com'è successo in varie cause recenti soprattutto nel settore delle sanzioni amministrative Iva in relazione al principio di proporzionalità ex articolo 49 del Cdc (ad esempio, cause C-564/15, C-653/18 e C-69/17).

In questi casi la Corte di giustizia trasmetterà la causa pregiudiziale al Tribunale o la tratterà per

sé in quanto sostanzialmente connessa all'interpretazione di un articolo della Cdf? Cosa accade nel caso in cui la rilevanza di un diritto fondamentale (C-395/00: diritto di difesa del contribuente) risulti evidente soltanto all'udienza della causa pregiudiziale? Se il Tribunale deciderà con proprie sentenze anche queste cause, rischieremo di avere due giurisprudenze parallele in materia di diritti fondamentali dei debitori di imposte indirette.

Tale rischio di due giurisprudenze relative ai diritti fondamentali del contribuente si prospetta anche su un altro fronte, se si considera che, a causa del loro campo di applicazione che comprende anche le imposte dirette, resteranno di competenza della Corte le questioni interpretative riguardanti tutte le direttive Ue in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri,

in particolare quelle sullo scambio d'informazioni e sul recupero di crediti tributari, nelle quali i diritti fondamentali hanno giocato finora un ruolo importantissimo (C-682/15, C-34/17 e C-694/20).

Resteranno pure di competenza della Corte tutte le questioni pregiudiziali riguardanti il divieto di discriminazioni in materia di imposizione sui redditi, con il rischio di due giurisprudenze parallele su concetti fondamentali per il diritto tributario quale quello di abuso del diritto. È vero che la Corte di giustizia potrà sempre decidere di procedere, sulla base dell'articolo 256 del

Trattato, a un «riesame» di una sentenza interpretativa «deviante» del Tribunale, ma il rimedio appare chiaramente peggiore del male perché in tal caso i tempi di sospensione del processo a quo si allungerebbero a dismisura.

C'è in conclusione da augurarsi che in una materia così delicata dal punto di vista dei diritti fondamentali e degli interessi pubblici in gioco come quella tributaria, le due giurisdizioni dell'Unione europea sviluppino due giurisprudenze che, sebbene inevitabilmente diverse a causa della diversa cultura giuridica e organizzazione interna delle due corti, risultino sostanzialmente compatibili nell'interesse, sia dei contribuenti europei, sia della credibilità stessa della giustizia europea.



Al «bivio» i quesiti che hanno per oggetto questioni delicate come il principio di proporzionalità

—En.Tr.